



FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Procedimento 10/2026
promosso contro

- **ROSSO Natale**, tessera n. 458920 presso la soc. VALSANGONE del Comitato Regionale Piemonte;

e contro

- **A.S.D. DI PROMOZIONE SOCIALE VALSANGONE**, in persona del suo Presidente, del Comitato Regionale Piemonte (Codice: VTO011019);

PREMESSO

- che allo scrivente è pervenuta in data 21.9.2026 la denuncia del sig. FRANCHINO Marco, Direttore della Gara di specialità Volo, categoria CC-CD, indetta dal Comune di Giaveno e svoltasi il 19.09.2026 presso l'impianto della Bocciofila Selvaggese a Giaveno (To);
- che la denuncia è stata sporta nei confronti del tesserato ROSSO Natale per avere, quest'ultimo minacciato e insubordinato l'Arbitro e, successivamente alla sua espulsione, per averlo aggredito fisicamente, prendendolo per il collo e percuotendolo, così da provocare l'intervento delle Forze dell'Ordine (Carabinieri) per sedare la violenza;

CONSIDERATO

- che è pervenuta nota della soc. VALSANGONE, in persone del suo Presidente, nella quale viene riferito un atteggiamento scontroso e dispiacente del Direttore di Gara nei confronti di ROSSO Natale durante la partita, così da provocare l'alterazione del giocatore; nondimeno, la medesima società si è dissociata dal comportamento del proprio tesserato, laddove ritenuto violento, precisando tuttavia che i Carabinieri non hanno istruito alcun procedimento penale;
- che il Direttore di Gara non ha sporto querela nei confronti del giocatore e i Carabinieri intervenuti non hanno il potere di procedere autonomamente non trattandosi di fattispecie perseguibile d'ufficio; di talchè la circostanza che non sussista un procedimento penale non esclude il fatto e tantomeno la responsabilità sportiva dell'atleta;

- che la versione del Direttore di Gara e l'intervento dei Carabinieri comprovano l'aggressione dell'atleta, del tutto inescusabile;
- che i fatti posti in essere da ROSSO Natale hanno realizzato le infrazioni previste all'art. 60 comma 3, lettere l) ed o) del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fib che punisce «*i comportamenti offensivi e irriguardosi nei confronti di arbitri e/o direttori di gara*» e «*le violenze*»;
- che la società di appartenenza del denunciato è perseguibile a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dai loro tesserati ai sensi dell'art. 60 co. 2 e 8 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB ma si ritiene di mitigare la sanzione per la dissociazione dal proprio tesserato nel caso di accertata violenza;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **ROSSO Natale**, la sanzione della **SQUALIFICA di CINQUE MESI**;
- applica alla soc. **A.S.D. DI PROMOZIONE SOCIALE VALSANGONE** la sanzione della **MULTA DI EURO 50,00 (cinquanta/00)**;

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 22.09.2026

Il Giudice Sportivo
Avv. Federico Freni